

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali

Il direttore

Annarita Monticelli


Forlì 23/5/2018

prot. 0129021 del 23/5/2018


**PROCEDURA APERTA FORNITURA L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA
REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI.**

RISPOSTE AI QUESITI

	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q18	Spettabile Ente, la scrivente intende porre alla Vs attenzione un'ulteriore richiesta di chiarimenti in relazione alla procedura indicata in oggetto, scaturita dalla Vs risposta avente PI042536-18, fornita al quesito PI042367-18 secondo cui: "il tecnico progettista redattore sia del progetto definitivo che esecutivo assumerà il ruolo di subappaltatore per cui deve presentare in sede di gara il DGUE in merito al possesso dei requisiti generali". In particolare, l'inquadramento del tecnico progettista come subappaltatore anche nell'ipotesi in cui tale tecnico abbia redatto sia il progetto definitivo sia quello esecutivo rappresenta una novità assoluta introdotta con i chiarimenti e in contraddizione con quanto previsto nel Disciplinare di gara, dove a pag. 12 si prevede: "...Qualora la progettazione esecutiva sia affidata, in caso di aggiudicazione, al medesimo tecnico che ha redatto il progetto definitivo prodotto in gara, in osservanza del principio di continuità della progettazione di cui all'art. 23, comma 12 del D Lgs 50/206, dovrà essere prodotta nella documentazione amministrativa (busta "A – Documenti Amministrativi")	Disciplinare di gara	Si ribadisce la risposta data al quesito al quesito n. 12 (n. identificativo della piattaforma Sater PI043395-18) Pertanto se il tecnico progettista del definitivo e dell'esecutivo è lo stesso, deve essere prodotta una dichiarazione in tale senso, deve essere indicato come subappaltatore nel DGUE e deve essere presentato il DGUE (allegato 8) del medesimo come subappaltatore, ma non è necessario indicare la terna dei subappaltatori. Non si concede la proroga richiesta, in quanto il bando è stato spedito alla GUUE in data 28 marzo 2018 prevedendo 70 giorni per la predisposizione delle offerte, avendo tenuto conto del sopralluogo obbligatorio e della complessità delle offerte.



<p>una dichiarazione in tale senso con indicazione di tale tecnico abilitato. In caso contrario, qualora la progettazione esecutiva non venga affidata al medesimo progettista della progettazione definitiva, non si ritiene che la stessa possa configurarsi quale attività per la quale è necessaria una particolare specializzazione, e dovrà essere indicata una terna di tecnici abilitati in qualità di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D Lgs 50/2016...". Come evidente, il Disciplinare di gara aveva chiaramente previsto che il tecnico progettista dovesse ritenersi subappaltatore solo nel caso in cui l'affidatario avesse affidato la progettazione definitiva e quella esecutiva a due soggetti diversi, escludendo invece la riconducibilità al subappalto dell'ipotesi in cui tali incarichi di progettazione fossero affidati al medesimo soggetto. Da qui, dunque, l'obbligo in caso di non coincidenza tra tecnico progettista redattore del progetto definitivo e tecnico progettista del progetto esecutivo di indicare la terna dei subappaltatori. Alla luce della chiara (e condivisibile) impostazione del Disciplinare di gara, pertanto non si comprende la ragione per cui successivamente (e in particolare, in sede di chiarimenti) si sia inteso attribuire il ruolo di subappaltatore ed equiparare a quest'ultimo al tecnico che redige sia il progetto definitivo sia quello esecutivo. A ciò si aggiunga che allo stesso quesito formulato con PI 041928-18 era stata data risposta differente ed in linea con il dettato del Disciplinare di Gara secondo cui: "il tecnico progettista non assume il ruolo di operatore economico</p>		
--	--	--



<p>partecipante alla gara per cui non viene richiesta la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali”. Da tale risposta non può che discendere la non inquadrabilità del tecnico progettista come subappaltatore non potendo – per definizione – ricoprire tale qualifica un soggetto che non sia ritenuto un operatore economico. Qualora Codesta Amministrazione confermasse che anche anche nell’ipotesi in cui lo stesso tecnico rediga sia il progetto definitivo sia quello esecutivo quest’ultimo debba compilare il DGUE , si chiede di confermare almeno che in tale ipotesi non occorre indicare anche una terna di subappaltatori. In attesa di un cortese riscontro si porgono Cordiali Saluti.</p>		
--	--	--